

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Bergamo Ovest

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI REPERIBILITÀ E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, SPECIALI ED AFFINI PRESENTI PRESSO GLI OSPEDALI E LE STRUTTURE TERRITORIALI AFFERENTI ALL'ASST DI BERGAMO OVEST.

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), è l'Ing. Giuseppina Scilio, Direttore SC Tecnico Patrimoniale dell'ASST Bergamo Ovest.

Il funzionario istruttore: Paolo Seneci

Codice identificativo Gara (CIG): B693620FDD

SC TECNICO PATRIMONIALE

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest

Sede Legale: Treviglio (BG), 24047, Piazzale Ospedale Luigi Meneguzzo, 1

Codice fiscale e P.IVA 04114450168

Sommario

Capo 1 – DISPOSIZIONI GENERALI	4
PREMESSA.....	4
Articolo 1 – Oggetto dell'appalto	4
Articolo 2 – Durata contrattuale	4
Articolo 3 – Importo dell'appalto	4
§ 3.3 Modifiche del contratto.....	5
Articolo 4 – Avvio della prestazione in pendenza di stipulazione del contratto	7
Articolo 5 – Invariabilità dei prezzi	7
CAPO 2 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO	7
Articolo 6 – Caratteristiche del servizio.....	7
Articolo 7 – Obblighi dell'aggiudicatario	7
Articolo 8 – Ulteriori obblighi dell'aggiudicatario	9
Articolo 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari	9
Articolo 10 – Sorveglianza e controlli.....	10
CAPO 3 – ESECUZIONE DELL'APPALTO	10
Articolo 11 – Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC).....	10
Articolo 12 – Fatturazione e pagamenti.....	11
§ 12.1 – Fatturazione.....	11
§ 12.2 – Pagamenti	11
Articolo 13 – Rapporti con l'Amministrazione	12
Articolo 14 – Deposito cauzionale.....	12
CAPO 4 – DISPOSIZIONI FINALI	14
Articolo 15 – Cessione dei crediti derivanti dal Contratto – Subappalto – Sospensione	14
Articolo 16 – Sicurezza sul lavoro Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza (DUVRI)	14
Articolo 17 – Penalità	14
Articolo 18 – Risoluzione del contratto	15
Articolo 19 – Ipotesi di recesso	16
Articolo 20 – Clausola T&T per la Trasparenza e Tracciabilità	18
Articolo 21 – Codice del Comportamento, Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Patto di Integrità in materia di contratti pubblici Regionali e divieto di pantouflage	18
Articolo 22 – Conflitto di interesse.....	19
Articolo 23 – Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni.....	19

Articolo 24 - Obblighi di riservatezza..... 20

Articolo 25 - Trattamento dei dati personali..... 20

Articolo 26 – Stipulazione del contratto..... 20

Articolo 27 – Foro competente 21

Capo 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

PREMESSA

L' ASST Bergamo Ovest bandisce procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 36/2023, per l'affidamento dei servizi di manutenzione degli impianti elettrici, speciali ed affini presenti presso gli ospedali e le strutture territoriali afferenti all'Azienda

La procedura oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto (*breviter* anche CSA) è composta da un unico lotto.

L' ASST Bergamo Ovest (*breviter* anche Azienda) procede all'effettuazione di tutte le operazioni di gara necessarie all'individuazione dell'operatore economico cui affidare il servizio oggetto del presente CSA per il soddisfacimento delle esigenze proprie e dell'Agenzia.

Articolo 1 – Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto i servizi di reperibilità e manutenzione degli impianti elettrici, speciali ed affini presenti presso gli ospedali e le strutture territoriali afferenti all'Azienda meglio descritto nel documento denominato Capito Tecnico.

Articolo 2 – Durata contrattuale

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 12 mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, qualora, nel corso di validità dello stesso, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) e/o l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) attivassero una Convenzione avente ad oggetto le prestazioni oggetto della presente.

Articolo 3 – Importo dell'appalto

L'importo a base di gara è pari a € 122.400,00, di cui € 93.000,00 riferiti ai costi della manodopera e € 2.400,00 riferiti agli oneri per la sicurezza da interferenze, non soggetti al ribasso.

L'importo complessivo è al netto di Iva.

§ 3.3 Modifiche del contratto

Opzione di proroga del contratto

L'Amministrazione si riserva di prorogare i contratti per una durata massima pari a 3 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

L'importo stimato di tale opzione è pari a **€ 30.600,00** al netto di Iva.

L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore prima della scadenza del contratto.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice: la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, nei limiti del 30% [indicare la percentuale] del valore. Il valore globale stimato dell'appalto è pari a € 36.720,00 al netto di IVA

È facoltà dell'Amministrazione provvedere, in caso di provata impossibilità a svolgere le prestazioni richieste da parte dell'aggiudicatario, ad approvvigionarsi sul libero mercato, in deroga alle condizioni e agli impegni dei contratti, senza che dall'aggiudicatario possa essere avanzata pretesa di indennizzo di qualsiasi tipo e fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di risolvere il contratto/contratti e di richiedere il risarcimento di ogni eventuale danno subito o maggiore onere sostenuto.

Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad € 214.200,00 (Iva esclusa)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Lotto	BASE D'ASTA			MODIFICHE CONTRATTUALI			
	A	B	C	E	F	G	H
	Importo negoziabile	Oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti al ribasso	Base d'asta totale (A+B)	Importo proroga 3 mesi art. 120 comma 10	Importo opzione art. 120 comma 1 lett. a) (+30%)	Importo opzione art. 120 comma 9	Importo complessivo massimo stimato dell'appalto
Lotto 1	€ 120.000,00	€ 2.400,00	€ 122.400,00	€ 30.600,00	€ 36.720,00	€ 24.480,00	€ 214.200,00

Tutti gli importi si intendono espressi IVA esclusa.

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest

Sede Legale: Treviglio (BG), 24047, Piazzale Ospedale Luigi Meneguzzo, 1

Codice fiscale e P.IVA 04114450168

Articolo 4 – Avvio della prestazione in pendenza di stipulazione del contratto

L'Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere, anche separatamente l'avvio delle prestazioni contrattuali con l'emissione di apposito ordine, anche in pendenza della stipulazione dei contratti, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 14 del presente CSA e salvo diversa indicazione che verrà comunicata dall'Amministrazione interessata.

Articolo 5 – Invariabilità dei prezzi

Il prezzo offerto, risultante dall'aggiudicazione della presente procedura, si intende:

- fisso ed invariabile per l'intera durata dell'appalto, salvo diverse disposizioni di legge e salvo quanto previsto al § 3.1 "Revisione dei prezzi" del presente Capitolato;
- offerto ed accettato dall'aggiudicatario in base a calcoli di propria convenienza e a proprio rischio;
- comprensivo di quanto richiesto dal presente Capitolato, comprensivo di allegati, e quanto proposto dall'aggiudicatario in sede di offerta e, comunque, di ogni prestazione necessaria per l'esatto adempimento contrattuale, IVA esclusa.

CAPO 2 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Articolo 6 – Caratteristiche del servizio

Il servizio richiesto e le modalità di esecuzione sono descritte in modo puntuale nel documento denominato "Capitolato Tecnico" parte integrante e sostanziale del presente Capitolato.

Articolo 7 – Obblighi dell'aggiudicatario

L'operatore economico aggiudicatario deve munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi prescritti dalla legge e dai regolamenti, anche nel caso in cui si rendano necessari in corso di esecuzione del contratto all'esercizio della sua attività.

L'aggiudicatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente CSA.

L'aggiudicatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'aggiudicatario,

intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Pertanto, l'aggiudicatario non potrà avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.

L'aggiudicatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti.

L'aggiudicatario si impegna, altresì, per tutta la durata contrattuale, senza eccezione alcuna, a:

- comunicare, successivamente all'aggiudicazione del presente appalto, alle Amministrazioni il nominativo del Referente del servizio;
- garantire l'adempimento di tutte le clausole riportate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- non sospendere le attività oggetto del presente CSA. Pertanto, l'aggiudicatario si obbliga alla sua puntuale esecuzione anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio medesimo;
- dedicare al servizio personale fisicamente idoneo, tecnicamente addestrato e già istruito sulle singole attività comprese nel presente CSA, formato, a propria cura e spese, in relazione alle competenze richieste, in modo da garantire uno standard qualitativo di attività conforme a quanto richiesto;
- adottare, nei confronti del proprio personale impiegato, ogni protezione e precauzione idonea ad evitare infortuni al personale e di appositi Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);
- rispettare la normativa contrattuale e regolamentare del lavoro, della sicurezza sui luoghi di lavoro per tutto il personale a vario titolo impiegato;
- retribuire il personale:
 - dipendente in misura non inferiore a quella stabilita nel CCNL di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competente;
 - Libero Professionale con compensi liberamente determinati dalla contrattazione individuale (contrattazione diretta tra operatori a rapporto Libero Professionale e l'aggiudicatario) - con obbligo di deposito, prima dell'utilizzazione, del contratto individuale.

Sulla base dei dettami normativi sanciti dall'art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012 (convertito con modificazioni nella Legge 221/2012) nonché ai sensi dell'art. 225, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, l'aggiudicatario si impegna a rimborsare all'Amministrazione le spese per le pubblicazioni, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, su richiesta della medesima.

Articolo 8 – Ulteriori obblighi dell'aggiudicatario

L'impresa deve possedere i seguenti requisiti:

- a) **personale qualificato** per l'esecuzione di tutte le prestazioni previste dal presente CSA;
- b) **attrezzature idonee** all'esecuzione delle attività descritte nel presente CSA;

Articolo 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

L'aggiudicatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de qua* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a €3.000,00.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Articolo 10 – Sorveglianza e controlli

I controlli dei servizi prestati saranno effettuati presso la sede d'impresa stessa per verificare:

- a) che i materiali corrispondano a quelli richiesti o precisati in capitolato;
- b) che le lavorazioni vengano eseguite come previsto;
- c) la corrispondenza tra le ore di lavoro addebitate all'ASST e quelle effettivamente prestate;
- d) qualunque altra rispondenza alle norme del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

In ogni momento, l'ASST si riserva la facoltà di fare controllare da terzi specialisti sia la congruità dei costi indicati sia le caratteristiche dei materiali e lo stato dei lavori, nonché di esigere la sostituzione di quei materiali ed il rifacimento delle opere le cui caratteristiche non corrispondano ai requisiti richiesti.

Detta sorveglianza, mentre non impegna l'ASST, non solleva l'impresa incaricata dell'esecuzione del lavoro delle responsabilità relative alla conformità della qualità delle lavorazioni richieste.

L'aggiudicatario si impegna a rimuovere le deficienze accertate in sede di lavorazione e nei successivi sei mesi dalla consegna e ne risponde fino a quando non saranno eliminate in maniera totale.

Nel caso l'aggiudicatario, nel corso del rapporto contrattuale, sospendesse per qualsiasi motivo il servizio, o non fosse in grado di eseguire le prestazioni secondo le modalità e nei termini di consegna richiesti, sarà facoltà dell'ASST provvedere immediatamente all'esecuzione del contratto nei modi giudicati più opportuni rivolgendosi ad altri fornitori di propria fiducia, addebitando all'aggiudicatario, mediante escussione della garanzia di cui al successivo art. 14 "Deposito cauzionale", l'eventuale differenza di prezzo che ne derivasse, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno.

CAPO 3 – ESECUZIONE DELL'APPALTO

Articolo 11 – Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)

L'Amministrazione nominerà un Direttore dell'Esecuzione del Contratto, che provvederà al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del singolo contratto, assicurandone la regolare esecuzione e verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti di gara.

Ai sensi dell'art. 114, comma 7, del D. Lgs. 36/2023, il DEC, nel periodo di vigenza contrattuale e con il supporto di eventuali assistenti con funzioni di direttori operativi, verificherà la conformità delle prestazioni rese dall'aggiudicatario alle condizioni tecniche ed economiche stabilite nel Contratto d'Appalto.

Le attività di controllo e monitoraggio realizzate dal DEC saranno, in particolare, tese ad appurare che le condizioni contrattuali siano pienamente rispettate dall'aggiudicatario, sia con riferimento ai livelli di servizi minimi, sia con riferimento a ciascuna prestazione resa in termini:

- di qualità del servizio (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi e normativi richiesti nel Contratto d'Appalto e suoi allegati);
- di rispetto dei tempi e delle modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- di rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 12 – Fatturazione e pagamenti

§ 12.1 – Fatturazione

Eseguito il servizio, l'aggiudicatario presenterà al competente Ufficio dell'ASST la fattura per la debita liquidazione.

Le fatture dovranno indicare con precisione il numero e la data dell'ordine, il tipo e la quantità del prodotto consegnato e il numero del documento di trasporto.

Agli effetti della liquidazione delle fatture saranno riconosciute solo le quantità consegnate secondo le modalità indicate nel presente documento e in conformità agli ordinativi emessi, controllate e risultanti dai documenti di trasporto/verifiche di conformità regolarmente sottoscritti dall'incaricato dell'ASST.

La fattura dovrà essere intestata ad ASST di Bergamo Ovest – Piazzale Ospedale n.1 – 24047 Treviglio (BG) – Partita IVA n. 04114450168 (email: contabilita_fornitori@asst-bginvest.it), e dovrà essere trasmessa nel rispetto della normativa vigente in materia di Split Payment e fatturazione elettronica (**codice univoco: ZVVTZ7 – IPA:asstbgo**).

§ 12.2 – Pagamenti

I pagamenti avverranno di norma entro 30 (trenta) giorni dalla data di rilascio del parere di regolare esecuzione, che avverrà entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuto scarico del documento contabile dall'applicativo ABB regionale a mezzo mandato emesso dall'ASST e saranno subordinati all'esito positivo delle eventuali prove e/o collaudi e, in ogni caso, al giudizio d'accettabilità.

Gli interessi moratori previsti dal D. Lgs. 231/2002 s.m.e.i. potranno essere riconosciuti dall'ASST a decorrere dal 61° (sessantunesimo) giorno dalla data di ricevimento della fattura; gli stessi si intendono determinati in misura pari al tasso di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, pubblicato con cadenza semestrale nella G.U. della Repubblica Italiana, ai sensi della normativa vigente.

Le note di credito a favore dell'ASST dovranno essere trasmesse con tempestività e, comunque, non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di richiesta di nota di credito, la relativa fattura non potrà essere liquidata, nemmeno parzialmente, fino a quando non sarà pervenuta all'ASST la nota di credito. I termini di pagamento decorreranno dalla data di ricevimento delle note di credito.

Ai sensi del D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40, attuativo delle disposizioni di cui all'art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, disciplinante i pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, l'ASST, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a €. 5.000,00 (cinquemila), procederà alla verifica inoltrando, secondo le modalità dell'art. 4 del citato decreto ministeriale, apposita richiesta ad Agenzia delle Entrate – Sez. Riscossione.

Qualora tale società comunicasse la sussistenza di eventuali inadempimenti a carico dell'aggiudicatario, la richiesta dell'ASST costituirà segnalazione ai sensi dell'art. 48-bis, comma 1, del DPR sopra citato.

Articolo 13 – Rapporti con l'Amministrazione

Ciascun aggiudicatario, in seguito alla stipulazione del contratto, diverrà l'unico interlocutore dell'Amministrazione per la gestione del contratto, cui le stesse conseguentemente indirizzeranno ogni eventuale comunicazione, doglianza, pretesa o contestazione di inadempienza.

Nel caso di azienda consortile o Associazione Temporanea di Imprese, il Consorzio o l'Azienda capofila sono i responsabili e gli interlocutori nei confronti delle Amministrazioni, anche nel caso di eventuali inadempimenti delle società consorziate o associate, ferma la solidale responsabilità delle società responsabili delle singole prestazioni.

Articolo 14 – Deposito cauzionale

A garanzia delle obbligazioni assunte e della regolarità dell'esecuzione del contratto, l'affidatario dovrà costituire, ove richiesto dall'Amministrazione, ai sensi degli artt. 53 e 117 del Codice, una garanzia fideiussoria pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale.

Alla garanzia definitiva si applicano, altresì, le riduzioni previste dell'art. 106, comma 8, del citato Codice.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente quanto segue:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 del Codice Civile;
- l'operatività della medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'ASST.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto e la mancata costituzione della medesima determina la revoca dell'affidamento da parte dell'ASST. Tale garanzia opera per tutta la durata del contratto e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto inerente il servizio oggetto del presente Capitolato. Nessun interesse sarà dovuto sulle somme costituenti il deposito cauzionale.

Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per l'effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'affidatario dovrà provvedere al reintegro della medesima entro il termine tassativo di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ASST. È fatto salvo l'esperimento di qualsiasi altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. È facoltà dell'ASST incamerare, in tutto o in parte, la garanzia definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

La cauzione verrà costituita mediante **fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa** oppure polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D. Lgs. 01.09.1993, n. 385, in originale, valida per tutto il periodo contrattuale più almeno 60 (sessanta) giorni dal termine dello stesso - secondo i modelli di cui al D.M. 31/2018;

Il versamento dovrà riportare la seguente causale: "Cauzione definitiva procedura di affidamento del servizio di manutenzione impianti elettrici bg ovest".

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento.

La garanzia fideiussoria di cui all'art. 117 del Codice può essere rilasciata dai soggetti e secondo le modalità di cui al comma 3 dell'art. 106 del Codice (Garanzie per la partecipazione alla procedura).

CAPO 4 – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15 – Cessione dei crediti derivanti dal Contratto – Subappalto – Sospensione

La cessione dei crediti derivanti dal contratto è regolata dalla normativa vigente in materia.

Il subappalto è concesso nei limiti e nelle modalità di cui all'art. 119 del Codice.

La sospensione dell'esecuzione, parziale o totale è regolata dall'art. 121 del Codice.

Articolo 16 – Sicurezza sul lavoro Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza (DUVRI)

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, non è applicabile la disciplina in materia di DUVRI per l'espletamento delle attività oggetto del presente CSA, trattandosi di servizio il cui espletamento avverrà al di fuori delle sedi dell'agenzia.

L'aggiudicatario di ciascun lotto, nell'esecuzione contrattuale, si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, assumendo la responsabilità per l'attuazione degli obblighi giuridici di propria competenza. A tale fine, l'aggiudicatario deve dichiarare di aver provveduto ad analizzare, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, i rischi generali e particolari connessi allo svolgimento delle attività di propria competenza e di aver individuato le misure a tutela necessarie. I rischi specifici dell'attività oggetto dell'appalto eventualmente presenti o che dovessero insorgere sono a norma di legge soggetti al controllo e gestione da parte dell'aggiudicatario.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione di diritto del contratto.

Articolo 17 – Penalità

Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo "Risoluzione" e salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, qualora il Direttore di Esecuzione del Contratto (D.E.C.) dovesse rilevare e formalmente contestare difformità (a mezzo mail) del servizio rispetto a quanto contrattualizzato, il fornitore dovrà ottemperare entro e non oltre il termine fissato dal D.E.C.

Nel caso la difformità non fosse rimossa alla 3^a contestazione formalizzata dal D.E.C., il Responsabile del Procedimento procederà, mediante comunicazione formale a mezzo P.E.C., all'applicazione di una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo successivo alla 3^a contestazione.

In caso d'inadempimento delle disposizioni contrattuali, l'Amministrazione potrà rivalersi, in qualsiasi momento, sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

Articolo 18 – Risoluzione del contratto

L'ASST interessata potrà chiedere la risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

In tema di risoluzione del contratto si richiama e si applica l'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121, l'Amministrazione può risolvere un contratto d'appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto, qualora, nei confronti dell'appaltatore:

- a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice;
- c) si verifichi grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il DEC quando accerta un grave inadempimento, avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del Codice. All'esito del procedimento, l'Amministrazione, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore;
- d) al di fuori di quanto previsto nel punto c), l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto

il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi/forniture regolarmente eseguiti.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, ad eccezione delle ipotesi di cui al terzo capoverso lettere a) e b) del presente articolo, i pagamenti delle prestazioni relative ai servizi/forniture regolarmente eseguiti sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento.

Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, l'Amministrazione può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fidejussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 106, pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Articolo 19 – Ipotesi di recesso

In materia di recesso si applica l'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi o forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto nell'allegato II.14.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dall'Amministrazione mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali

L'Amministrazione prende in consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

Dalla comunicata data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l'attivazione di una diretta consultazione con l'Amministrazione, che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti danno alcuno all'Amministrazione contraente.

Le Amministrazioni si riservano, in particolare, di recedere dal contratto in una delle seguenti ipotesi, riportate a mero titolo esemplificativo:

1. in caso di mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale in materia, anche con conseguenti ripercussioni di tipo organizzativo/gestionale sulle strutture delle ASST e mutamento delle modalità di erogazione della fornitura oggetto del presente Capitolato;
2. qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) e/o ARIA S.p.A. attivassero una Convenzione riferita ai prodotti oggetto della presente procedura;
3. qualora disposizioni nazionali o regionali dovessero riflettersi, anche indirettamente, sulle prestazioni oggetto del presente Capitolato;
4. in caso di prezzi di aggiudicazione superiori rispetto a quelli di riferimento che saranno pubblicati dall'ANAC nel corso di vigenza del contratto, fatta salva la rinegoziazione;
5. qualora risultassero modificate o venute meno le condizioni iniziali previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
6. per motivi di interesse pubblico;
7. per giusta causa.

Non è consentito il recesso da parte dell'aggiudicatario.

Articolo 20 – Clausola T&T per la Trasparenza e Tracciabilità

L'aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 119 del D.lgs. 36/2023, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e dall'articolo 17 della legge 55/1990.

Le informazioni non sensibili trasmesse alla Amministrazione aggiudicatrice in applicazione delle suddette norme, saranno pubblicate sul profilo committente della stessa e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto ed almeno fino al collaudo definitivo dello stesso.

La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l'Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità".

L'Amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010 verificherà che nei contratti sottoscritti dall'aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T-Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Articolo 21 – Codice del Comportamento, Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Patto di Integrità in materia di contratti pubblici Regionali e divieto di pantouflage

L'ASST Bergamo Ovest informa la propria attività contrattuale ai contenuti di cui al proprio Codice di Comportamento, inteso come dichiarazione dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti dell'Agenzia sono tenuti ad osservare e delle responsabilità dell'Amministrazione nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, etc.).

Il suddetto Codice è stato adottato dall'ASST con Deliberazione n. 43 del 22.01.2021 ed è reperibile sul sito internet istituzionale <https://www.asst-bgovest.it/>.

L'affidatario si impegna, altresì, a rispettare il Codice Generale di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui DPR n. 81/2023 ed il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023-2025 (sezione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione), adottato dall'ASST Bergamo Ovest con Deliberazione n. 109 del 31.01.2023.

L'Amministrazione stabilisce, inoltre, in maniera cogente e vincolante, per tutti i soggetti coinvolti nella presente procedura di appalto, l'obbligo di conformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e

correttezza contenuti nel Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali, adottato con DGR n. X/1751 del 17 giugno 2019 e reperibile sul sito www.regione.lombardia.it.

Inoltre, si rammenta quanto statuito dall'art. 1, comma 42, della Legge n. 190/2012 che ha introdotto, all'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, il seguente comma 16-ter: "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

Pertanto, in sede di presentazione della documentazione di offerta (Allegato A) verrà richiesto al concorrente di prendere atto e accettare le condizioni previste dai suddetti codici nonché di ottemperare a quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001.

Articolo 22 – Conflitto di interesse

Sulla base dei dettami normativi sanciti dall'art. 16 del Codice, l'Amministrazione prevede misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 è tenuto, infatti, a darne comunicazione alla Stazione Appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

Articolo 23 – Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni

L'aggiudicatario non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente Capitolato.

Tutte le riserve che l'aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante

comunicazione scritta alle Amministrazioni e documentate con l'analisi dettagliata delle somme a cui ritiene di avere diritto. Detta comunicazione dovrà essere fatta valere entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Non esplicando le sue riserve nei modi e nei termini sopra indicati, l'aggiudicatario decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Amministrazione, che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Articolo 24 - Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e abbia comunque conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto, per tutta la durata dello stesso. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ASST ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne.

Articolo 25 - Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano, ciascuna con riguardo ai dati di propria competenza, a trattare i dati personali riguardanti il presente contratto in conformità al Regolamento U.E. n. 2016/679 e al D.Lgs. n. 196/2003 novellato dal D. Lgs. n. 101/2018 per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso.

Articolo 26 – Stipulazione del contratto

Il contratto sarà concluso con l'ASST Bergamo Ovest, a seguito dell'approvazione del provvedimento di affidamento.

Qualora l'affidatario non sottoscriva il contratto o, a seconda dei casi, la nota di accettazione senza giustificato motivo, l'Amministrazione potrà dichiarare decaduto l'affidamento, salvo il risarcimento del danno a carico dell'affidatario medesimo.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito dei controlli di rito eseguiti dall'Amministrazione in capo al soggetto affidatario secondo la normativa vigente in materia.

Articolo 27 – Foro competente

Per le controversie connesse alla procedura di gara il Foro competente è individuato in quello di Bergamo.

Per le controversie connesse all'esecuzione degli obblighi contrattuali il Foro competente è individuato in quello del capoluogo dove ha sede ciascuna Amministrazione.